

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1993

Modificazioni alle misure di tutela della riserva naturale marina Isole Egadi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DICONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1991, recante l'istituzione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1993, recante la sospensione delle disposizioni relative alle attivita' di pesca professionale nella zona C di riserva parziale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1991 di istituzione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1993, recante la proroga della sospensione di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1993 sopra citato;

Considerato che non si e' ancora pervenuti alla costituzione della commissione di riserva prevista nel citato decreto del 27 dicembre 1991 istitutivo della riserva marina delle Isole Egadi;

Considerato inoltre che, alla data attuale, non e' stato pertanto ancora possibile provvedere alla formulazione ed all'approvazione del regolamento di esecuzione di cui all'art. 8 del predetto decreto istitutivo del 27 dicembre 1991 e che, quindi, non e' possibile dare piena attuazione alle previsioni dello stesso decreto istitutivo, in particolare per quanto riguarda le concessioni delle autorizzazioni per i diversi tipi di attivita' consentite;

Considerato che la commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato ha svolto una indagine conoscitiva relativa alla situazione della riserva marina Isole Egadi, a conclusione della quale ha approvato una proposta relativa all'istituzione di un parco terrestre e marino ed all'adozione da parte del Ministero dell'ambiente, nelle more dell'istituzione del suddetto parco, di una specifica normativa di tutela;

Visto il parere espresso dalla consulta tecnica per le aree naturali protette nella seduta del 24 giugno 1993, relativo alle modifiche da apportare alle misure di salvaguardia della riserva marina Isole Egadi;

Vista la nota in data 30 giugno 1993, n. 1013/15, del presidente della commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, relativa alla definizione della zonizzazione interna della riserva marina;

Vista altresì la nota in data 26 ottobre 1992, n. 9264289, del Ministero della marina mercantile - Ispettorato centrale per la difesa del mare, con cui e' stato chiesto di effettuare degli adeguamenti alla perimetrazione della riserva in quanto e' stata ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche alla perimetrazione della zona B, situata nell'isola di Marettimo per consentire di migliorare tecnicamente le modalita' di posizionamento, ancoraggio e tenuta dei segnalamenti marittimi necessari;

Viste le risultanze dell'incontro in data 21 luglio 1993 tra i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e del Ministero della marina mercantile ed inerente le proposte di modifica della zonazione della riserva;

Visto il parere in data 22 luglio 1993 dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, riguardante

le modifiche della proposta di zonazione della riserva medesima;

Vista la nota in data 22 luglio 1993, n. 905, della Federazione nazionale delle imprese di pesca;

Ritenuto di accogliere le richieste contenute nella predetta nota e relative al regime delle autorizzazioni;

Ritenuto peraltro di non poter per il momento accogliere la proposta di consentire la pesca a strascico nella zona C di riserva parziale, sia pure in periodi limitati;

Ritenuto necessario, sulla base degli atti e della documentazione sopra richiamata, procedere, nelle more dell'approvazione del regolamento di gestione della riserva, ad una modifica delle misure di tutela della riserva naturale marina Isole Egadi;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del regolamento di gestione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi, di cui all'art. 8 del decreto 27 dicembre 1991, le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto istitutivo medesimo sono sospese e sostituite con le disposizioni di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

All'interno dell'area della riserva naturale marina Isole Egadi sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale che comprende:

nell'isola di Marettimo il tratto di mare prospiciente la costa tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca ed il faro a sud di Punta Libeccio e delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:

E') latitudine 37>59'12" Nord; longitudine 012>01'42" Est;

V) latitudine 37>59'12" Nord; longitudine 012>00'54" Est;

Z) latitudine 37>57'24" Nord; longitudine 012>01'24" Est;

F') latitudine 37>57'24" Nord; longitudine 012>03'00" Est;

nell'isola di Maraone l'area delimitata dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

T') latitudine 38>00'08" Nord; longitudine 012>24'10" Est;

A") latitudine 37>59'52" Nord; longitudine 012>25'20" Est;

B") latitudine 37>58'40" Nord; longitudine 012>25'20" Est;

Z') latitudine 37>58'34" Nord; longitudine 012>24'10" Est.

In tali zone sono vietati:

a) l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

c) l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni autorizzate dalla capitaneria di porto di Trapani o dal Ministero dell'ambiente, per finalita' di ricerca scientifica o per attivita' cine-fotografiche;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie animali o vegetali e in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle stesse, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

e) l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonche' l'immissione di rifiuti e di sostanze solide e che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da

attuarsi sull'area;

h) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto di seguito specificato;

i) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea e di superficie.

In tali zone sono consentite:

a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Trapani, per motivi di servizio e di studio;

b) la navigazione e la sosta senza ancoraggio di natanti appartenenti ai cittadini residenti nel comune di Favignana per lo svolgimento di attivita' di visite guidate in superficie o subacquee, in gruppi non superiori alle 30 persone, per le quali il comune di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza;

c) la balneazione.

Nella zona A dell'isola di Marettimo sono consentite la navigazione e la sosta senza ancoraggio di natanti appartenenti a cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana, frazione di Marettimo, per i quali i comuni di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza.

Zona B di riserva generale, che comprende:

nell'isola di Marettimo il tratto di mare prospiciente la costa tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca e la Punta Troia, delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente elencati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:

E') latitudine 37>59'12" Nord; longitudine 012>01'42" Est;

V) latitudine 37>59'12" Nord; longitudine 012>00'54" Est;

U) latitudine 37>59'30" Nord; longitudine 012>01'00" Est;

T) latitudine 38>00'48" Nord; longitudine 012>01'24" Est;

S) latitudine 38>00'54" Nord; longitudine 012>02'12" Est;

R) latitudine 38>00'00" Nord; longitudine 012>04'12" Est;

Q) latitudine 37>59'30" Nord; longitudine 012>04'12" Est;

P) latitudine 37>59'30" Nord; longitudine 012>03'48" Est;

nonche', nella stessa isola di Marettimo, il tratto di mare prospiciente la costa tra la Punta Bassana, il faro a sud di Punta Libeccio e delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:

D') latitudine 37>56'54" Nord; longitudine 012>05'30" Est;

C') latitudine 37>56'54" Nord; longitudine 012>05'48" Est;

B') latitudine 37>56'24" Nord; longitudine 012>05'48" Est;

A') latitudine 37>56'00" Nord; longitudine 012>02'54" Est;

Z) latitudine 37>57'24" Nord; longitudine 012>01'24" Est;

F') latitudine 37>57'24" Nord; longitudine 012>03'00" Est;

nell'isola di Levanzo il tratto di mare prospiciente la costa tra Capo Grosso e lo Scoglio Faraglione delimitato dalla congiungente punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

N') latitudine 38>01'07" Nord; longitudine 012>20'09" Est;

O') latitudine 38>01'28" Nord; longitudine 012>20'09" Est;

P') latitudine 38>00'42" Nord; longitudine 012>18'56" Est;

Q') latitudine 37>58'58" Nord; longitudine 012>18'32" Est;

R') latitudine 37>58'58" Nord; longitudine 012>19'56" Est;

S') latitudine 37>59'05" Nord; longitudine 012>19'56" Est;

nell'isola di Favignana il tratto di mare prospiciente la Punta Faraglione e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

G') latitudine 37>56'48" Nord; longitudine 012>18'04" Est;

H') latitudine 37>57'08" Nord; longitudine 012>17'36" Est;

I') latitudine 37>58'04" Nord; longitudine 012>18'45" Est;

L') latitudine 37>57'01" Nord; longitudine 012>19'31" Est;

M') latitudine 37>56'48" Nord; longitudine 012>18'56" Est;

nell'isola di Formica l'area di mare compresa in via di massima all'interno di una linea spezzata posta a nord, est e sud a circa un chilometro dalla costa, chiusa ad ovest da una linea retta posta a circa 300 metri dalla costa a delimitare il confine con la zona A di riserva integrale di Maraone; tale area e' delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati nella cartografia al presente decreto sotto il numero 2:

A") latitudine 37>59'52" Nord; longitudine 012>25'20" Est;

B") latitudine 37>58'40" Nord; longitudine 012>25'20" Est;

V') latitudine 37>58'44" Nord; longitudine 012>26'23" Est;

U') latitudine 37>59'40" Nord; longitudine 012>26'23" Est.

In tali zone sono vietate:

a) la pesca esercitata con reti da traino;

b) la pesca subacquea;

c) la navigazione e la sosta entro i 500 metri dalla costa di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto di seguito specificato;

d) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea.

In tali zone sono consentite:

a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo oltre i 500 metri dalla costa;

b) la navigazione e la sosta di navi e natanti entro i 500 metri dalla costa, debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Trapani, o dal Ministero dell'ambiente, per motivi di servizio e di studio;

T) latitudine 38>00'48" Nord; longitudine 012>01'24" Est;

S) latitudine 38>00'54" Nord; longitudine 012>02'12" Est;

R) latitudine 38>00'00" Nord; longitudine 012>04'12" Est;

Q) latitudine 37>59'30" Nord; longitudine 012>04'12" Est;

P) latitudine 37>59'30" Nord; longitudine 012>03'48" Est;

nonche', nella stessa isola di Marettimo, il tratto di mare prospiciente la costa tra la Punta Bassana, il faro a sud di Punta Libeccio e delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:

D') latitudine 37>56'54" Nord; longitudine 012>05'30" Est;

C') latitudine 37>56'54" Nord; longitudine 012>05'48" Est;

B') latitudine 37>56'24" Nord; longitudine 012>05'48" Est;

A') latitudine 37>56'00" Nord; longitudine 012>02'54" Est;

Z) latitudine 37>57'24" Nord; longitudine 012>01'24" Est;

F') latitudine 37>57'24" Nord; longitudine 012>03'00" Est;

nell'isola di Levanzo il tratto di mare prospiciente la costa tra Capo Grosso e lo Scoglio Faraglione delimitato dalla congiungente punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

N') latitudine 38>01'07" Nord; longitudine 012>20'09" Est;

O') latitudine 38>01'28" Nord; longitudine 012>20'09" Est;

P') latitudine 38>00'42" Nord; longitudine 012>18'56" Est;

Q') latitudine 37>58'58" Nord; longitudine 012>18'32" Est;

R') latitudine 37>58'58" Nord; longitudine 012>19'56" Est;

S') latitudine 37>59'05" Nord; longitudine 012>19'56" Est;

nell'isola di Favignana il tratto di mare prospiciente la Punta Faraglione e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

G') latitudine 37>56'48" Nord; longitudine 012>18'04" Est;

H') latitudine 37>57'08" Nord; longitudine 012>17'36" Est;

I') latitudine 37>58'04" Nord; longitudine 012>18'45" Est;

L') latitudine 37>57'01" Nord; longitudine 012>19'31" Est;

M') latitudine 37>56'48" Nord; longitudine 012>18'56" Est;

nell'isola di Formica l'area di mare compresa in via di massima all'interno di una linea spezzata posta a nord, est e sud a circa un

chilometro dalla costa, chiusa ad ovest da una linea retta posta a circa 300 metri dalla costa a delimitare il confine con la zona A di riserva integrale di Maraone; tale area e' delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati nella cartografia al presente decreto sotto il numero 2:

- A") latitudine 37>59'52" Nord; longitudine 012>25'20" Est;
- B") latitudine 37>58'40" Nord; longitudine 012>25'20" Est;
- V') latitudine 37>58'44" Nord; longitudine 012>26'23" Est;
- U') latitudine 37>59'40" Nord; longitudine 012>26'23" Est.

In tali zone sono vietate:

- a) la pesca esercitata con reti da traino;
- b) la pesca subacquea;
- c) la navigazione e la sosta entro i 500 metri dalla costa di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto di seguito specificato;
- d) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea.

In tali zone sono consentite:

- a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo oltre i 500 metri dalla costa;
- b) la navigazione e la sosta di navi e natanti entro i 500 metri dalla costa, debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Trapani, o dal Ministero dell'ambiente, per motivi di servizio e di studio;
- c) la navigazione e la sosta, entro i 500 metri dalla costa, di natanti appartenenti ai cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana per i quali il comune di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza;
- d) le attivita' di pesca sportiva di superficie e di pesca professionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca marittima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Favignana per la pesca sportiva e dalla capitaneria di porto di Trapani per la pesca professionale;
- e) la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori.

Zona C di riserva parziale, che comprende:

attorno all'isola di Marettimo il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3, entro cui sono comprese le zone A e B gia' precedentemente individuate:

- C") latitudine 38>02'00" Nord; longitudine 012>12'12" Est;
- D") latitudine 37>57'12" Nord; longitudine 012>08'24" Est;
- E") latitudine 37>54'42" Nord; longitudine 012>02'00" Est;

attorno alle isole di Favignana, Levanzo, Maraone e Formica, il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3, entro cui sono comprese le zone A e B gia' precedentemente individuate:

- F") latitudine 37>52'06" Nord; longitudine 012>15'12" Est;
- G") latitudine 38>00'12" Nord; longitudine 012>15'12" Est;
- H") latitudine 38>01'36" Nord; longitudine 012>18'42" Est.

In tali zone sono consentite:

- a) la pesca sportiva di superficie nonche' la pesca professionale ad esclusione di quella esercitata con reti da traino, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Favignana per la pesca sportiva e dalla capitaneria di porto di Trapani per la pesca professionale;
- b) la balneazione e le immersioni con apparecchi autorespiratori.

Zona D di protezione:
comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, cosi' come delimitato dall'art. 2 del decreto 27 dicembre 1991, citato in premessa.

In tale zona sono consentite:

- a) la pesca professionale, ivi compresa, quella esercitata con reti da traino, fatte salve le limitazioni stabilite dalle autorita'

competenti in relazione alla necessita' di effettuare il fermo biologico;

b) la pesca sportiva;

c) la balneazione e le immersioni con o senza apparecchi autorespiratori.

Art. 3.

Le autorizzazioni per le attivita' di pesca professionale nelle zone B di riserva generale e C di riserva parziale, di cui al precedente art. 2, sono di norma rilasciate, entro venti giorni dalla richiesta, agli operatori gia' in possesso di licenza di pesca, con priorit  agli iscritti al compartimento marittimo di Trapani e, quindi, ove cio' sia compatibile con la necessita' di conservazione e razionale gestione delle risorse biologiche, anche a quelli iscritti in altri compartimenti marittimi.

Art. 4.

Entro il 31 ottobre 1993 il Ministero della marina mercantile predisporra' uno specifico studio sul regime di pesca professionale nell'ambito della zona C di riserva parziale, finalizzato a verificare eventuali necessita' di modifiche alla disciplina di cui al presente decreto.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 1993

Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro della marina mercantile
COSTA

----> Vedere Immagini da Pag. 41 a Pag. 45 della G.U. <----

31.1.2012 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 11:21:35

Stampa

Chiudi